



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –
Istituto Comprensivo "Don Bosco"
95038 SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
Via Solferino, 63 - Tel. 095629329 - Fax 0957972333
Cod.Fisc. n. 80014630877 Cod. Mecc. CTIC85000A
e-mail: ctic85000a@istruzione.it- PEC: ctic85000a@pec.istruzione.it
www.icsdonbosco.edu.it



REGOLAMENTO VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e durante tutta la permanenza degli stessi nella scuola.

L'obbligo della vigilanza degli alunni ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi 2 in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere della vigilanza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e/o necessità. Ai collaboratori scolastici sono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni, ricordando che non è consentito l'accesso dei genitori nelle classi né nei locali scolastici senza una motivata richiesta.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Essi non si possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Art. 1

ENTRATA DEGLI ALUNNI

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del POF e del Regolamento d'Istituto.

➤ Docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a

garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- riporre all'interno del registro di classe in una busta i cedolini e i certificati di giustificazione; -registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora, nel giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

➤ Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno: -l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso,

-la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni; -la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;

-la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;

-la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;

-l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se necessario, verranno da loro accompagnati in classe;

-la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

➤ Genitori

I **genitori** degli alunni della **scuola dell'infanzia** sono autorizzati ad accompagnare i propri figli davanti alla sezione di appartenenza senza entrare e/o discutere con l'insegnante perché ciò potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli alunni.

Art. 2

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.

➤ Docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. In particolare i docenti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione,

controllando che:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. E fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

➤ Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Art. 3

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.

➤ Docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

➤ **Docenti**

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti che sono tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

➤ **Collaboratori scolastici**

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre al corridoio e ai locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio a persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio, se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

Art. 5

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI.

➤ **Docenti**

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, per non disturbare le altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola, se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni;
- su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A. i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante: - il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, per evitare di disturbare le altre classi.

Art. 6

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

➤ Docenti

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

Art. 7

USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA.

➤ Docenti

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, senza schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli stessi escano ordinatamente;
- consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate;
- nell'eventualità di un ritardo del genitore o di chi ne fa le veci, il docente può decidere di affidare l'alunno al collaboratore scolastico, il quale seguirà la procedura prevista.

➤ Collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'Orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari.
- Il collaboratore, a cui viene affidato l'alunno a termine orario di lezione, nel caso di ritardo del genitore o di chi ne fa le veci, trascorso un lasso di tempo di 15 minuti avvertirà la segreteria della scuola, la quale contatterà il comando dei Vigili Urbani affinché un agente accompagni il bambino a casa.

Nota bene: la mancata osservanza del regolamento da parte di: docenti, collaboratori scolastici, segreteria e famiglie dà luogo ad ipotesi di "Abbandono di Minori"

Uscita alunni che fruiscono del servizio scuolabus

Gli alunni che fruiscono del servizio scuolabus sono organizzati nel modo seguente:

scuola dell'infanzia e primaria

- i docenti dell'ora, nell'orario convenuto, fanno preparare gli alunni e li dispongono in fila all'interno dell'aula;
- all'arrivo del pullman un collaboratore scolastico preleva dalle classi gli alunni già ordinati, li dispone in unica fila e li accompagna presso lo scuolabus per la consegna all'assistente del pullman.

scuola secondaria

Nell'orario convenuto gli alunni vanno direttamente sull'autobus. I collaboratori scolastici vigileranno durante il tragitto fino al pullman.

Art. 8

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE.

► Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti incaricati devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene alle semplici regole di educazione stradale.

► Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 9

INTERVALLO

Durante l'intervallo gli alunni restano in classe, vigilati dall'insegnante dell'ora. Non è consentito agli alunni spostarsi da un piano all'altro. L'intervallo viene annunciato dal suono della campana, ha la durata di 15 minuti per la scuola primaria e secondaria e di 30 minuti per la scuola dell'infanzia. Esso si svolge nei seguenti orari:

Scuola dell'infanzia: dalle 10,30 alle 11,00

Scuola primaria: dalle 10,15 alle 10,30

Scuola secondaria di 1° grado: dalle 10,45 alle 11,00.